

Brescia, 28/11/2022  
Prot. 708/F02

**Alla cortese attenzione dei  
Responsabili di Sede  
Personale degli uffici interessati  
Loro Sedi**

**Comunicazione di servizio n. 2 – a.f. 2022/2023**

**Oggetto: Stipendi mese di dicembre 2022 e precisazioni certificato medico/malattie**

Per opportuna conoscenza, si informa che la liquidazione degli stipendi, per il personale dipendente, sarà regolata in data 16/12/2022, e comprenderà:

- retribuzione mese di dicembre 2022, adeguato al nuovo trattamento economico tabellare previsto dal CCNL, e comprensiva della progressione orizzontale per i dipendenti che ne risultano beneficiari;
- conguaglio progressione orizzontale gennaio-novembre 2022 per i dipendenti che ne risultano beneficiari.
- tredicesima 2022;

Le variazioni dovranno pervenire all'ufficio personale della Sede Legale tassativamente entro lunedì 05/12/2022.

Entro la mensilità di febbraio 2023 verranno erogati i conguagli contrattuali per l'intero periodo di riferimento (01/01/2019 - 30/11/2022).

Si ritiene fare una precisazione per quanto riguarda i certificati medici: all'atto del rilascio del certificato, il medico attesta l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata.

Al riguardo appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata afferma che “risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato” (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).

Quindi, la data indicata come inizio della malattia nel certificato ha valore puramente anamnestico e l'INPS riconosce la prestazione di malattia, ai lavoratori assicurati per la specifica tutela previdenziale, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato.

Solo qualora il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l'Istituto ammette la possibilità di riconoscere ai fini erogativi la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno precedente alla redazione, purché debitamente attestato dal medico (circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147).

Pertanto, le assenze di malattia debitamente certificate verranno considerate come segue:

**SEDE LEGALE**

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia  
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984  
segreteria@cfpzandelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it

- a seguito di visita ambulatoriale, dal giorno di rilascio del certificato fino a fine prognosi – le giornate precedenti verranno imputate a ferie;
- a seguito di visita domiciliare, dal giorno precedente il rilascio del certificato fino a fine prognosi.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Marco Pardo



Referente: UFFICIO RISORSE UMANE – SEDE LEGALE  
Mail personale@cfpzanardelli.it

---

**SEDE LEGALE**

Via F. Gamba, 10|12 - 25128 Brescia  
Tel. 030 3848542 - Fax 030 3848534 - P. Iva/C.F. 02481950984  
segreteria@cfpzanardelli.it - sedelegale@pec.cfpzanardelli.it